

**Ordinanza
concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri
(OPFC)**

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 2003¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1:

Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni

Capitolo 1: Potenziale di risorse

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata

¹ Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell'allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest'ultima corrisponde alla somma:

- a. dei redditi determinanti delle persone fisiche;
- b. dei redditi determinanti tassati alla fonte;
- c. delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
- d.² degli utili determinanti delle persone giuridiche;
- e.³ ...
- f. dei riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta.

² Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.

Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo

¹ L'anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all'anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.

RU 2007 5887

¹ RS 613.2

² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

³ Abrogata dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

² Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).

³ Il primo anno di calcolo risale a sei anni prima dell'anno di riferimento mentre l'ultimo a quattro anni prima.

Art. 3⁴ Potenziale di risorse pro capite degli abitanti

Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell'allegato 1. Esso corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente permanente e non permanente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.

Art. 4 Indice delle risorse

¹ L'indice delle risorse di un Cantone è fissato nell'allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.

² ...⁵

³ L'indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.

⁴ I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.

Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d'imposta standardizzati

¹ Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall'applicazione di un'aliquota proporzionale d'imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota d'imposta standardizzata) al potenziale di risorse.⁶

² Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:⁷

- a.⁸ la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubblici ai sensi dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁹ sulle rilevazioni statistiche;

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3809).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

⁹ RS **431.012.1**

- b. la quota dei Cantoni alle entrate dell'imposta federale diretta conformemente all'articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁰ sull'imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo.

³ L'aliquota d'imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera.

⁴ L'indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all'indice delle risorse.

⁵ Il calcolo del gettito fiscale standardizzato e l'aliquota d'imposta standardizzata sono fissati nell'allegato 1.¹¹

Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica

¹ Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo reddito imponibile secondo la LIFD¹², dopo deduzione di una franchigia unitaria.

² La franchigia corrisponde all'importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.¹³

³ Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.

Art. 7 Base di calcolo per il Cantone

Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone è fissato nell'allegato 2. Esso corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti nel relativo Cantone secondo la LIFD¹⁴.

Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 8 Base di calcolo

Il reddito determinante tassato alla fonte è calcolato in base al rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e al numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD¹⁵.

¹⁰ RS 642.11

¹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

¹² RS 642.11

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

¹⁴ RS 642.11

¹⁵ RS 642.11

Art. 9 Composizione

Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell'allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:

- a. degli stranieri residenti sul territorio secondo l'articolo 83 LIFD¹⁶;
- b. dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l'articolo 93 LIFD;
- c. dei frontalieri tassati integralmente secondo l'articolo 91 LIFD;
- d. dei frontalieri tassati limitatamente secondo l'articolo 83 LIFD e le convenzioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.

Art. 10¹⁷ Calcolo

¹ Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all'allegato 3. La conversione degli stipendi lordi al livello dei redditi soggetti all'imposizione ordinaria avviene mediante il fattore gamma.

² Il fattore gamma corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera. Il calcolo si basa sul rapporto dell'ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore è arrotondato a tre decimali.

³ Il fattore gamma è ricalcolato di volta in volta per l'ultimo anno di calcolo secondo l'articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori gamma dell'anno precedente.

Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche**Art. 11** Base di calcolo

¹ La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell'imposta cantonale sulla sostanza.

² Sono integrate nel calcolo:

- a. la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta ad altri Cantoni o all'estero;
e
- b. la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all'estero.

¹⁶ RS 642.11

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile

¹ La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.

² Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.

Art. 13¹⁸ Calcolo del fattore alfa

¹ Il fattore alfa corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore alfa è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all'allegato 4.

² Il fattore alfa è ricalcolato di volta in volta per l'ultimo anno di calcolo secondo l'articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori alfa dei relativi anni precedenti.

Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone

La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell'allegato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone fisiche limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.

Sezione 5:**Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale****Art. 15** Calcolo per la singola persona giuridica

¹ L'utile determinante di una persona giuridica senza statuto fiscale speciale corrisponde all'utile netto imponibile conformemente all'articolo 58 LIFD¹⁹, dopo deduzione del reddito netto di partecipazioni secondo la LIFD.

² Se il reddito netto di partecipazioni è superiore all'utile netto imponibile, l'utile determinante è uguale a zero.

Art. 16 Calcolo per il Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale di un determinato Cantone sono fissati nell'allegato 5. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

¹⁹ RS 642.11

Sezione 6:**Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale****Art. 17** Calcolo per le singole persone giuridiche

L'utile determinante di una persona giuridica con statuto fiscale speciale corrisponde alla somma:

- a. dell'utile imponibile proveniente da proventi dalla Svizzera conformemente all'articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 1990²⁰ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
- b. dell'utile netto imponibile conformemente all'articolo 58 LIFD²¹, dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni secondo la LIFD e dell'utile imponibile dalla Svizzera conformemente alla lettera a, ponderato con il fattore beta.

Art. 18 Calcolo per il Cantone

L'utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale di un determinato Cantone è fissato nell'allegato 6. Esso corrisponde alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.

Art. 19 Calcolo dei fattori beta

¹ Per ogni singola persona giuridica secondo l'articolo 28 capoversi 2–4 LAID²² viene calcolato un fattore beta. I fattori beta sono fissati nell'allegato 6.

² I fattori beta sono identici per tutti i Cantoni.

³ I fattori beta sono validi per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse. Essi si basano sulle cifre degli anni di calcolo del precedente periodo quadriennale di perequazione delle risorse.

⁴ I fattori beta corrispondono alla somma di un fattore di base e di un fattore di supplemento.

⁵ Il fattore beta delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale non tassate definitivamente è 1, a meno che possano essere fornite indicazioni provvisorie in qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente.²³

⁶ Le indicazioni provvisorie sono di qualità equivalente se, al momento del rilevamento dei dati di un anno di calcolo, sono noti i redditi imponibili secondo l'articolo 17 basati sulla dichiarazione di imposta.²⁴

²⁰ RS **642.14**

²¹ RS **642.11**

²² RS **642.14**

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

²⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

Art. 20 Fattore di base e fattore di supplemento

¹ Il fattore di base corrisponde:

- a. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LAID²⁵: a zero;
- b. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 LAID: al primo quartile delle quote imponibili degli altri proventi dall'estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all'articolo 28 capoverso 3 LAID.
- c. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LAID: al primo quarto delle quote imponibili degli altri proventi dall'estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all'articolo 28 capoverso 4 LAID.

² Il calcolo dei fattori di supplemento è effettuato conformemente all'allegato 6.

Sezione 6a:²⁶**Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti****Art. 20a** Calcolo per la singola persona giuridica

¹ Il calcolo dell'utile determinante di una persona giuridica si basa sull'utile netto imponibile conformemente all'articolo 58 LIFD²⁷, dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD. Gli utili devono essere distinti in utili soggetti ad imposizione ordinaria e utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 1990²⁸ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

² Nell'anno della prima imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi, le spese di ricerca e sviluppo secondo l'articolo 24b capoverso 3 LAID sono considerate, ma senza un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a LAID. A queste spese si applica una ponderazione più bassa; la ponderazione è fissata nell'allegato 6a. Il calcolo è effettuato nel primo anno, anche se il Cantone garantisce l'imposizione in altro modo entro cinque anni.

³ Gli utili da brevetti e diritti analoghi sono ponderati con il fattore zeta 2.

⁴ L'utile determinante di una persona giuridica corrisponde alla somma ponderata con il fattore zeta 1 degli utili soggetti ad imposizione ordinaria secondo il capoverso 1 e del risultato dei calcoli secondo i capoversi 2 e 3.

⁵ Se il risultato del calcolo è negativo, l'utile determinante è uguale a zero.

²⁵ RS 642.14

²⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

²⁷ RS 642.11

²⁸ RS 642.14

Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2

¹ Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell'utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore zeta 1 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all'allegato 6a.

² Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24b LAID²⁹. Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell'ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore zeta 2 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all'allegato 6a.

³ I fattori zeta 1 e zeta 2 sono ricalcolati di volta in volta per l'ultimo anno di calcolo secondo l'articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori dei relativi anni precedenti.

Art. 20c Calcolo per il Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell'allegato 6a. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche imponibili in detto Cantone.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti**Art. 21**

¹ I riparti fiscali determinanti di un Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato tra la somma degli accrediti d'imposta federale diretta:

- a. allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo;
- b. allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo.

² Il fattore di ponderazione di un Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3 e 6a e il gettito dell'imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.³⁰

²⁹ RS 642.14

³⁰ Nuovo testo giuta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 22

Il DFF emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici federali. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.

Capitolo 2: Versamenti di compensazione

Art. 22³¹ Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

¹ La progressione di cui all'articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che:

- a. la dotazione minima garantita (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC) possa essere raggiunta con i minori mezzi finanziari possibili;
- b. la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, con il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.

² Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all'allegato 7a.

Art. 23³² Prestazione della Confederazione

La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l'articolo 22a.

Art. 24³³ Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti

¹ La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al 40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l'articolo 22a.

² Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l'indice delle risorse di tutta la Svizzera.

³ Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conformemente all'allegato 8.

³¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

Art. 25 e 26³⁴**Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione****Capitolo 1: Dati di base****Art. 27** Dati di base

I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 1992³⁵ sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 1998³⁶ sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell'ultimo anno di volta in volta disponibile.

Art. 28 Obbligo di fornire i dati

¹ I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.

² Il Dipartimento federale dell'interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.

Capitolo 2: Compensazione dell'aggravio geotopografico**Sezione 1: Oneri speciali determinanti****Art. 29** Indicatori parziali

¹ La compensazione dell'aggravio geotopografico si basa sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:

- a.³⁷ *altitudine degli insediamenti*: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
- b. *declività del terreno*: altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie;
- c.³⁸ *struttura dell'insediamento*: percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell'agglomerato principale (allegato 10);

³⁴ Abrogati dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

³⁵ RS **431.01**

³⁶ [RU **1999** 917. RU **2007** 6743 art. 16]. Vedi ora la L del 22 giu. 2007 (RS **431.112**).

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3809).

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3809).

d.³⁹ *bassa densità demografica*: superficie totale in ettari pro capite della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.

2 ...⁴⁰

Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti

¹ Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.

² L'indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicata per il fattore 100 tra il valore dell'indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell'indicatore parziale di tutta la Svizzera. È arrotondato a una cifra dopo la virgola.

³ L'indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.

⁴ Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l'indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell'indicatore parziale su cui si basano e corrispondono:

a.⁴¹ *per l'indicatore parziale altitudine degli insediamenti*: alla popolazione del Cantone residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;

b. *per l'indicatore parziale declività del terreno*: alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie;

c.⁴² *per l'indicatore parziale struttura dell'insediamento*: alla popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell'agglomerato principale del Cantone;

d.⁴³ *per l'indicatore parziale bassa densità demografica*: alla popolazione residente permanente del Cantone..

⁵ Se l'indice di aggravio di un Cantone è inferiore all'indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

6 ...⁴⁴

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁴⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3809).

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3809).

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁴⁴ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 31⁴⁵ Determinazione

L'importo di compensazione dell'aggravio geotopografico corrisponde all'importo di compensazione dell'anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell'anno precedente al momento del calcolo.

Art. 32 Utilizzazione

L'importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

- a. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all'altitudine degli insediamenti;
- b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
- c. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
- d.⁴⁶ un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla bassa densità demografica.

Art. 33 Contributi ai Cantoni

¹ I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

² Essi sono elencati nell'allegato 12.

Capitolo 3: Compensazione dell'aggravio sociodemografico

Sezione 1:

Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Art. 34 Indicatori parziali

¹ La compensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura demografica si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:

- a. *povertà*: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
- b. *struttura di età*: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;

⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

- c. *integrazione degli stranieri*: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da dodici anni al massimo in Svizzera.

² Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993⁴⁷ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. In particolare:

- a. l'aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull'aiuto sociale;
- b. l'anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
- c. le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006⁴⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- d. gli assegni cantionali di vecchiaia e di invalidità;
- e. le prestazioni cantionali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
- f. gli aiuti cantionali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
- g. le indennità di alloggio o gli anticipi cantionali di spese di alloggio.⁴⁹

³ Se una prestazione di aiuto sociale in senso lato presenta un contributo di sostegno annuo per beneficiario più basso nel confronto nazionale, si pondera il numero di beneficiari di questa prestazione. La statistica finanziaria dell'aiuto sociale in senso lato secondo l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche costituisce la base dei dati per la ponderazione.⁵⁰

⁴ Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.⁵¹

Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

¹ Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l'ausilio di fattori di ponderazione. I fattori di ponderazione sono stabiliti mediante l'analisi delle componenti principali e verificati ogni anno. Il calcolo si fonda sull'allegato 13.

² L'indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.

⁴⁷ RS **431.012.1**

⁴⁸ RS **831.30**

⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4753).

⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4753).

³ Sulla scorta dell'indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l'indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l'indice più basso.

⁴ Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

⁵ ...⁵²

Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 36 Indicatori parziali

La compensazione degli oneri speciali delle città polo si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:

- a. *grandezza del Comune*: popolazione residente permanente;
- b. *densità dell'insediamento*: popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
- c. *tasso di occupazione*: numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.

Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

¹ Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l'ausilio di un'analisi delle componenti principali. L'indice di aggravio di un Comune corrisponde alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Il calcolo si fonda sull'allegato 14.

² L'indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione. L'indice di aggravio del Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.

³ Sulla scorta dell'indice di aggravio di un Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante di detto Cantone. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l'indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l'indice più basso.

⁴ Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero

⁵² Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

5 ...53

Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 38⁵⁴ Determinazione

¹ L'importo di compensazione dell'aggravio sociodemografico corrisponde all'importo di compensazione dell'anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell'anno precedente al momento del calcolo.

² L'aumento dei contributi di cui all'articolo 9 capoverso 2^{bis} LPFC non è adeguato al rincaro.

Art. 39 Utilizzazione

L'importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

- a. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
- b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.

Art. 40 Contributi ai Cantoni

¹ I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

² I contributi ai Cantoni sono elencati nell'allegato 15.

Titolo 3: Garanzia della qualità

Art. 41 Controllo dei dati e rapporto

¹ L'ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre.

² Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.

³ Successivamente, l'ufficio federale competente trasmette i dati all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.

⁵³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente

¹ In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'AFF prendono i seguenti provvedimenti:

- a. l'AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormente sfruttabili;
- b. in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili l'AFF stima il potenziale delle risorse conformemente all'allegato 16.

² In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all'indice di aggravio, l'Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collaborazione con l'AFF.

³ I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e le stime effettuate.

Art. 42^{a55} Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione

¹ I versamenti di compensazione sono corretti a posteriori se l'errore rilevato per tali versamenti in un Cantone corrisponde per abitante almeno allo 0,17 per cento del potenziale di risorse pro capite medio della Svizzera (soglia di rilevanza).⁵⁶

² Per il calcolo della soglia di rilevanza è determinante il potenziale delle risorse dell'anno di riferimento interessato dall'errore.

³ I versamenti di compensazione sono corretti solo per l'anno di riferimento nel quale l'errore raggiunge la soglia di rilevanza.

Art. 43 Documentazione

Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l'attuabilità.

Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità

¹ Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

² Il gruppo di studio si compone di:

- a. due rappresentanti dell'AFF;
- b. un rappresentante ciascuno dell'AFC e dell'UFS;

⁵⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5823).

⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4653).

- c. due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.

³ Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici.

⁴ Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.

⁵ Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.

⁶ Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.

⁷ L'AFF ne assume il segretariato.

Art. 45 Compiti del gruppo di studio

¹ Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:

- a. verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni;
- b. verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati;
- c. correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili.

² Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua attività.

Titolo 4: Rapporto sull'efficacia

Art. 46 Contenuti

¹ Il rapporto sull'efficacia ha il contenuto seguente:

- a. fornisce informazioni:
 - 1. sull'esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull'acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,
 - 2. sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;
- b. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;

c.⁵⁷ presenta possibili provvedimenti, segnatamente:

1. l'adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC),
2. l'adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri (art. 9 LPFC),
3. l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).

² Il rapporto sull'efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

³ Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all'articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 11 LPFC.

⁴ Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull'efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all'allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.

⁵ Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all'interno del gruppo paritetico di studio.

Art. 47 Basi di dati

¹ Per valutare l'efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all'amministrazione.

² I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull'efficacia

¹ Un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l'elaborazione del rapporto sull'efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all'assegnazione di mandati a periti esterni e all'elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

² I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.

³ Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell'AFF. Un rappresentante dell'AFF dirige il gruppo di studio.

⁴ L'AFF ne assume il segretario.

⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 49⁵⁸ Consultazione

Il rapporto sull'efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.

Titolo 5: Scadenza dei contributi**Art. 50**

I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine di ogni semestre.

Titolo 6: Disposizioni transitorie**Sezione 1: ...****Art. 51 a 53⁵⁹****Art. 54⁶⁰****Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore****Art. 55** Bilancio globale

¹ Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.

² Il bilancio globale della NPC illustra l'aggravio o lo sgravio finanziario netto stimato della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 conformemente:

- a. al decreto federale del 3 ottobre 2003⁶¹ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
- b. alla legge federale del 6 ottobre 2006⁶² che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e

⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

⁵⁹ Abrogati dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

⁶⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

⁶¹ RU **2007** 5765

⁶² RU **2007** 5779

c. agli articoli 3–9 e 23 LPFC.

Art. 56 Contributi ai Cantoni

¹ La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.

² Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall'importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all'allegato 18.

³ I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.

⁴ A contare dal nono anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento l'anno dell'importo iniziale.

⁵ I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall'anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L'importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.

Sezione 2a:⁶³ Misure temporanee di attenuazione

Art. 56a

¹ La quota di un Cantone avente diritto ai mezzi finanziari di cui all'articolo 19c capoverso 2 LPFC corrisponde al numero di abitanti di detto Cantone, diviso per la somma degli abitanti di tutti i Cantoni aventi diritto.

² Gli importi di compensazione delle misure di attenuazione sono fissati nell'allegato 19.

⁶³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2019** 3823).

Sezione 3: Rapporto sull'efficacia

Art. 57⁶⁴

¹ Il rapporto sull'efficacia per il periodo 2020–2025 illustra anche l'attuazione della legge federale del 28 settembre 2018⁶⁵ concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS nei Cantoni, segnatamente per quanto riguarda la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo e la deduzione per l'autofinanziamento.

² I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie.

Sezione 3a:⁶⁶ Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche

Art. 57a⁶⁷ Applicazione agli anni di calcolo

¹ Agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a.

² Il fattore di ponderazione dei riparti fiscali di cui all'articolo 21 capoverso 2 si basa sugli utili secondo il titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6 per gli anni di calcolo fino al 2019 e sugli utili secondo la sezione 6a per gli anni di calcolo dal 2020.

Art. 57b Continuazione dell'applicazione dei fattori beta

¹ Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l'articolo 28 capoversi 2–4 LAID⁶⁸, nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all'articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell'articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento.

² Gli utili, ai quali non si applica più la ponderazione con i fattori beta a seguito della riduzione dell'entità secondo l'articolo 23a capoverso 1 LPFC, sono ponderati secondo l'articolo 20a della presente ordinanza.⁶⁹

³ Il calcolo e i fattori beta per l'anno di riferimento 2020 sono fissati nell'allegato 6a.⁷⁰

⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

⁶⁵ RU **2019** 2395

⁶⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

⁶⁷ In vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2019** 3823).

⁶⁸ RS **642.14**

⁶⁹ In vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2019** 3823).

⁷⁰ In vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2019** 3823).

Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell'applicazione dei fattori beta

¹ I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all'articolo 57b.

² Per quanto riguarda l'utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all'articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale.

^{2bis} Per le società non tassate definitivamente negli anni di calcolo 2020–2024, la quota di utili calcolata secondo il capoverso 2 è considerata di qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente secondo l'articolo 19 capoversi 5 e 6 nella versione del 1° gennaio 2016^{71, 72}

³ Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazione, la ponderazione di cui all'articolo 57b è considerata in misura proporzionale.

Art. 57d⁷³ Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2

¹ Se per il calcolo del fattore zeta 1 di cui all'articolo 20b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, sono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili.

² Se negli anni di calcolo 2020–2026 i fattori zeta 1 e zeta 2 si situano al di fuori degli intervalli indicati di seguito, il relativo fattore zeta è fissato al valore più vicino all'interno dell'intervallo. Gli intervalli sono compresi:

- a. per il fattore zeta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cento;
- b. per il fattore zeta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cento.

Sezione 3b:⁷⁴ Contributi complementari

Art. 57e Base di calcolo

¹ I contributi complementari di cui all'articolo 23a capoverso 4 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell'anno di riferimento 2023, addizionati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento.

² I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni aventi diritto raggiungano, insieme alla somma definita nel capoverso 1, lo stesso valore. Il calcolo è effettuato conformemente all'allegato 20.

⁷¹ RU **2015** 4753

⁷² Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 761).

⁷³ In vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2019** 3823).

⁷⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2019** 3823).

Art. 57^f Considerazione dei contributi complementari

¹ I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l'articolo 4 LPFC.

² Essi non sono presi in considerazione nel calcolo della dotazione minima.

Titolo 7: Disposizioni finali**Art. 58** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 21 dicembre 1973⁷⁵ che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
2. ordinanza del 27 novembre 1989⁷⁶ sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta federale diretta.

Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008

⁷⁵ [RU 1974 146]

⁷⁶ [RU 1989 2470, 2002 3069]

Allegato 1⁷⁷
(art. 1–5)

Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato

1. Potenziale delle risorse

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2025

Cantone	Potenziale di risorse (in 1000 fr.)	Popolazione residente permanente e non permanente media (valore medio 2018–2020)	Potenziale di risorse pro capite (in fr.)	Indice delle risorse
Zurigo	64 374 049	1 554 507	41 411	119.0
Berna	26 826 871	1 046 974	25 623	73.6
Lucerna	13 437 575	417 392	32 194	92.5
Uri	910 200	37 056	24 563	70.6
Svitto	10 406 533	162 029	64 226	184.5
Obvaldo	1 481 215	38 368	38 605	110.9
Nidvaldo	2 425 216	43 584	55 645	159.8
Glarona	1 030 745	41 058	25 105	72.1
Zugo	12 682 566	129 803	97 707	280.7
Friburgo	8 148 885	325 470	25 037	71.9
Soletta	6 956 460	278 410	24 986	71.8
Basilea Città	11 112 319	198 795	55 898	160.6
Basilea Campagna	10 039 277	291 882	34 395	98.8
Sciaffusa	3 005 269	83 477	36 001	103.4
Appenzello Esterno	1 656 532	55 486	29 855	85.8
Appenzello Interno	597 491	16 284	36 693	105.4
San Gallo	14 480 323	515 450	28 093	80.7
Grigioni	6 439 989	206 404	31 201	89.6
Argovia	19 534 676	694 710	28 119	80.8
Turgovia	8 040 343	283 003	28 411	81.6
Ticino	11 154 091	354 247	31 487	90.4
Vaud	28 511 972	818 813	34 821	100.0
Vallese	8 212 177	355 492	23 101	66.4
Neuchâtel	4 550 918	177 572	25 629	73.6

⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O del 5 nov. 2014 (RU **2014** 3825). Aggiornato dalla cifra II n. 2 dell'O del 4 nov. 2015 (RU **2015** 4753) e dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

Cantone	Potenziale di risorse (in 1000 fr.)	Popolazione residente permanente e non permanente media (valore medio 2018–2020)	Potenziale di risorse pro capite (in fr.)	Indice delle risorse
Ginevra	25 458 118	508 151	50 099	143.9
Giura	1 685 788	73 840	22 830	65.6
Totale Cantoni	303 159 599	8 708 254	34 813	100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Commento del calcolo

Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera corrisponde alla media delle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni. Queste vengono calcolate deducendo le perdite su debitori dal gettito fiscale complessivo di Cantoni e Comuni e addizionando la quota cantonale del prodotto delle imposte federali dirette (17 %).

L’aliquota d’imposta standardizzata è uguale per tutti i Cantoni e si basa sul potenziale delle risorse e le entrate fiscali della totalità dei Cantoni.

Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2025

Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2025 = 28,1 %

Allegato 2⁷⁸
(art. 7)

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2025

Cantone	Reddito determinante delle persone fisiche (in 1000 fr.)
Zurigo	44 197 630
Berna	19 222 601
Lucerna	8 718 224
Uri	631 593
Svitto	6 704 724
Obvaldo	999 743
Nidvaldo	1 431 541
Glarona	691 086
Zugo	6 502 190
Friburgo	5 984 464
Soletta	5 428 692
Basilea Città	5 685 725
Basilea Campagna	7 573 594
Sciaffusa	1 594 920
Appenzello Esterno	1 138 118
Appenzello Interno	385 318
San Gallo	9 414 163
Grigioni	4 038 176
Argovia	14 606 068
Turgovia	5 539 957
Ticino	7 277 564
Vaud	19 351 591
Vallese	5 950 265
Neuchâtel	3 107 995
Ginevra	14 554 249
Giura	1 108 520
Totale Cantoni	201 838 710

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 770).

Allegato 379
(art. 9 e 10)

Reddito determinante tassato alla fonte

1. Definizione delle variabili e dei parametri

BQA	Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri
BQB	Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente
BQC	Reddito lordo dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente
BQD	Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente
BQE	Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra
BQF	Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia
BQG	Reddito lordo dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente
TC	Quota della perequazione fiscale che spetta all'Austria conformemente alla CDI-A
TD	Aliquota massima d'imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all'articolo 15a CDI-D
TE	Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
TF	Quota massima (aliquota d'imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell'11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia
TG	Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell'Italia tassati limitatamente, rimborsata all'Italia conformemente all'articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l'Italia
SST_{t+3}	Ultima aliquota d'imposta standardizzata disponibile per l'anno di calcolo t (anno di calcolo + 3 anni)
γ	Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente

⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell'O del 6 nov. 2019 (RU **2019** 3823). Aggiornato dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

- δ Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG

2. Formule di calcolo

- (1) Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri di un determinato Cantone:

$$\gamma \cdot BQA$$

- (2) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:

$$\gamma \cdot \delta \cdot BQB$$

- (3) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente:

$$(1 - TC) \cdot \gamma \cdot \delta \cdot BQC$$

- (4) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:

$$\frac{TD}{SST_{t+3}} \cdot \delta \cdot BQD$$

- (5) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:

$$\gamma \cdot \delta \cdot BQE - \frac{TE}{SST_{t+3}} \cdot \delta \cdot BQE$$

- (6) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:

$$\frac{TF}{SST_{t+3}} \cdot \delta \cdot BQF$$

- (7) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente:

$$(1 - TG) \cdot \gamma \cdot \delta \cdot BQG$$

3. Valori parametrici per l'anno di riferimento 2025

Parametro	Valore
γ_{2019}	0.385
γ_{2020}	0.392
γ_{2021}	0.398
δ	0.750
SST_{2022}	0.258
SST_{2023}	0.255
SST_{2024}	0.270
TC	0.125
TD	0.045
TE	0.035
TF	0.045
TG	0.400

4. Commento del calcolo

- 4.1 Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG).
- 4.2 Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso degli *stranieri residenti sul territorio* e dei *consiglieri d'amministrazione stranieri*, per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formula di calcolo (1)].
- 4.3 Oltre al fattore γ , gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fattore δ , pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri.
- 4.3.1 *Formula (2), frontalieri tassati integralmente:* il reddito imponibile determinante ammonta a $\gamma \cdot \delta \cdot BQB$.
- 4.4 Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia.
- 4.4.1 *Formula (3), frontalieri dell'Austria:* i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all'Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, $\gamma \cdot \delta \cdot BQC$, viene corretto della quota che spetta all'Austria, TC.

- 4.4.2 *Formula (4), frontalieri della Germania:* i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un'aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, $TD \cdot \delta \cdot BQD$, per la relativa aliquota d'imposta standardizzata, SST_{t+3} .
- 4.4.3 *Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra:* l'imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, $\gamma \cdot \delta \cdot BQE$, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia. Questa quota si calcola estrapolando l'imposta da versare alla Francia, $TE \cdot \delta \cdot BQE$, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d'imposta standardizzata, SST_{t+3} .
- 4.4.4 *Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra):* l'imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, $TF \cdot \delta \cdot BQF$, per la relativa aliquota d'imposta standardizzata, SST_{t+3} .
- 4.4.5 *Formula (7), frontalieri dell'Italia:* rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all'Italia. Il reddito imponibile determinante, $\gamma \cdot \delta \cdot BQG$, è corretto della quota che spetta all'Italia, TG.

5. Valori cantonali per l'anno di riferimento 2025

Cantone	Reddito determinante tassato alla fonte (in 1000 fr.)
Zurigo	2 057 665
Berna	673 135
Lucerna	329 474
Uri	33 258
Svitto	168 365
Obvaldo	40 728
Nidvaldo	44 196
Glarona	50 221
Zugo	267 840
Friburgo	264 640
Soletta	224 089
Basilea Città	836 196
Basilea Campagna	430 050
Sciaffusa	142 501
Appenzello Esterno	24 478
Appenzello Interno	10 011
San Gallo	539 569

Cantone	Reddito determinante tassato alla fonte (in 1000 fr.)
Grigioni	451 607
Argovia	801 840
Turgovia	360 585
Ticino	1 145 590
Vaud	1 342 135
Vallese	431 427
Neuchâtel	275 271
Ginevra	2 773 349
Giura	109 943
Totale Cantoni	13 828 163

Allegato 4⁸⁰
(art. 13 e 14)

Sostanza determinante delle persone fisiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

- VM_{CH} Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni
- RV_{CH} Sostanza netta
- EK_{CH} Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni
- QS_{CH} Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni
- π Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD⁸¹
- EK_{DBG} Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito
- ME_{CH} Redditi determinanti delle persone fisiche
- MQ_{CH} Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche

2. Calcolo del fattore alfa

2.1 Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\frac{VM_{CH}}{RV_{CH}}}{\frac{EK_{CH} + QS_{CH} + \pi \cdot EK_{DBG}}{ME_{CH} + MQ_{CH}}}$$

2.2 Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.

3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2019–2021

	2019	2020	2021
Fattore alfa	0.015	0.015	0.015

⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU **2019** 3823). Aggiornato dalla cifra I n. 1 dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

⁸¹ RS **642.11**

4. Commento del calcolo del fattore alfa

Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfruttamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell'imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell'imposta sul reddito e dell'imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell'imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi determinanti delle persone fisiche secondo l'allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l'allegato 3.

5. Valori cantionali per l'anno di riferimento 2025

Cantone	Sostanza determinante delle persone fisiche (in 1000 fr.)
Zurigo	7 253 957
Berna	3 246 073
Lucerna	1 685 071
Uri	125 055
Svitto	2 183 432
Obvaldo	249 781
Nidvaldo	629 752
Glarona	130 223
Zugo	1 395 041
Friburgo	537 084
Soletta	485 352
Basilea Città	1 104 561
Basilea Campagna	761 944
Sciaffusa	250 157
Appenzello Esterno	260 802
Appenzello Interno	110 107
San Gallo	1 964 412
Grigioni	1 148 803
Argovia	2 079 307
Turgovia	1 055 299
Ticino	1 259 364
Vaud	2 539 864
Vallese	969 674
Neuchâtel	317 267
Ginevra	2 480 629

Cantone	Sostanza determinante delle persone fisiche (in 1000 fr.)
Giura	120 613
Totale Cantoni	34 343 625

Allegato 582
(art. 16)

**Utili determinanti delle persone giuridiche
senza statuto fiscale speciale**

Valori cantonali per l'anno di calcolo 2019

Secondo l'articolo 57a capoverso 1, agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a. Nella tabella seguente figurano gli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale per l'anno di calcolo 2019. Gli utili determinanti delle persone giuridiche per l'anno di riferimento 2025 (anni di calcolo 2019–2021) sono esposti nell'allegato 6a.

Cantone	Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)
Zurigo	17 150 562
Berna	6 723 569
Lucerna	3 494 293
Uri	196 490
Svitto	1 793 220
Obvaldo	281 630
Nidvaldo	506 449
Glarona	202 392
Zugo	3 515 711
Friburgo	1 636 853
Soletta	1 247 246
Basilea Città	4 697 037
Basilea Campagna	1 410 179
Sciaffusa	550 981
Appenzello Esterno	371 589
Appenzello Interno	152 018
San Gallo	3 850 521
Grigioni	868 681
Argovia	3 380 977
Turgovia	1 717 035
Ticino	2 188 955
Vaud	4 986 300

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 770).

Cantone	Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)
Vallese	1 294 116
Neuchâtel	1 083 771
Ginevra	5 134 010
Giura	516 233
Totale Cantoni	68 950 817

Allegato 6⁸³
(art. 18–20)

Utili determinanti delle persone giuridiche
con statuto fiscale speciale

Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta

1. Definizione delle variabili e dei parametri

- π Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD⁸⁴
- TDBG Aliquota dell’imposta federale diretta sull’utile secondo l’articolo 68 LIFD
- β^* Fattore di base secondo l’articolo 20 capoverso 1
- ω Fattore di riduzione (retribuzione ai Cantoni per la riscossione dell’imposta federale diretta)
- SST₂₀₁₉ Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2019

2. Calcolo dei fattori di supplemento

I fattori di supplemento di cui all’articolo 20 capoverso 2 sono calcolati secondo la seguente formula:

$$\pi \cdot \frac{TDBG}{SST_{2019}} \cdot (1 - \beta^*) \cdot (1 - \omega)$$

3. Valori parametrici per gli anni di riferimento dal 2020

Parametro	Valore
π	0,17
TDBG	0,085
SST ₂₀₁₉	0,261
ω	0,5

83 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2025 (RU **2019** 3823). Aggiornato dalla cifra I n. 1 dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

84 RS **642.11**

4. Fattori beta per gli anni di riferimento dal 2020

	Fattore di base β^*	Fattore di supplemento	Fattore β
Società holding	0,0 %	2,8 %	2,8 %
Società di domicilio	9,9 %	2,5 %	12,4 %
Società miste	10,0 %	2,5 %	12,5 %

5. Commento del calcolo dei fattori di supplemento

I fattori beta si calcolano partendo da un fattore di base β^* e da un fattore di supplemento. Il fattore di supplemento è calcolato nel seguente modo: in una prima fase l'aliquota dell'imposta federale diretta riscossa sull'utile, TDBG, è moltiplicata per la quota cantonale, π , ($TDBG \cdot \pi$). Successivamente ha luogo una correzione pari alla parte già contenuta nel fattore di base ($1-\beta^*$). Con un'ulteriore correzione ($1-\varpi$) si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta equivale almeno in parte a un emolumento di riscossione destinato ai Cantoni. In un'ultima fase, questa aliquota d'imposta rettificata è divisa per l'aliquota d'imposta standardizzata dell'anno 2019, SST_{2019} . In tal modo si ottiene per estrapolazione un fattore applicabile agli utili.

6. Valori cantionali per l'anno di calcolo 2019

Secondo l'articolo 57a capoverso 1, agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a. Nella tabella seguente figurano gli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale per l'anno di calcolo 2019. Gli utili determinanti delle persone giuridiche per l'anno di riferimento 2025 (anni di calcolo 2019–2021) sono esposti nell'allegato 6a.

Cantone	Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)
Zurigo	1 694 879
Berna	413 092
Lucerna	713 242
Uri	1 005
Svitto	227 045
Obvaldo	25 919
Nidvaldo	35 289
Glarona	44 902
Zugo	2 423 292
Friburgo	374 020
Soletta	41 504

Cantone	Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)
Basilea Città	967 721
Basilea Campagna	689 403
Sciaffusa	640 753
Appenzello Esterno	21 551
Appenzello Interno	552
San Gallo	386 582
Grigioni	91 778
Argovia	39 947
Turgovia	17 797
Ticino	140 314
Vaud	2 346 761
Vallese	7 244
Neuchâtel	98 567
Ginevra	2 296 165
Giura	26 437
Totale Cantoni	13 765 760

Allegato 6a⁸⁵
(art. 20a, 20b e 20c)

Utili determinanti delle persone giuridiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti ad imposizione ordinaria, ponderati esclusivamente con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all'imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi prima con il fattore zeta 2 e successivamente con il fattore zeta 1.

- ζ_1 Fattore di ponderazione per gli utili delle persone giuridiche. Corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche.
- ζ_2 Fattore di ponderazione per gli utili rientranti nel patent box. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario), tenuto conto della quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta π .
- ζ_2^* Fattore di base per ζ_2 . Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario).
- MG_k Utili determinanti del Cantone k
- ME_{CH} Redditi determinanti delle persone fisiche in totale
- MQ_{CH} Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche in totale
- MV_{CH} Sostanza determinante delle persone fisiche in totale
- ZK_k Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche del Cantone k
- ZK_{CH} Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale
- BG_{CH} Utili rientranti nel patent box in totale
- BG_k Utili rientranti nel patent box del Cantone k
- OG_{CH} Utili ordinari in totale
- OG_k Utili ordinari del Cantone k
- $T_{g,CH}$ Entrate dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell'imposta federale diretta)
- $TK_{g,CH}$ Entrate dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (senza le quote cantonali delle entrate dell'imposta federale diretta)

⁸⁵ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 6 nov. 2019 (RU **2019** 3823). Aggiornata dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770) .

$T_{e,CH}$	Entrate dell'imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell'imposta federale diretta)
ω_k	Riduzione nel calcolo dell'utile imponibile secondo l'articolo 24b LAID ⁸⁶ del Cantone k
T_{DBG}	Entrate dell'imposta federale diretta sull'utile delle persone giuridiche
π	Quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 196 capoverso 1 LIFD
FE_k	Somma delle spese di ricerca e sviluppo secondo l'articolo 24b capoverso 3, ma senza un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a LAID per le imprese nel Cantone k
UF	Quota degli utili non più ponderati con i fattori beta secondo l'articolo 57b (fattore di conversione)

2. Calcolo

- 2.1 Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono calcolati moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1:

$$MG_K = \zeta_1 \cdot ZK_K$$

- 2.2 Il fattore zeta 1 di cui all'articolo 20b capoverso 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche:

$$\zeta_1 = \frac{\frac{T_{g,CH}}{ZK_{CH}}}{\frac{T_{e,CH}}{ME_{CH} + MQ_{CH} + MV_{CH}}}$$

- 2.3 Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.

- 2.4 La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche è data dalla somma degli utili soggetti ad imposizione ordinaria, degli utili rientranti nel patent box ponderati e delle spese di ricerca e sviluppo ponderate secondo l'articolo 20a capoverso 2:

$$ZK_k = OG_k + \zeta_2 \cdot BG_k + (1 - \zeta_2) \cdot FE_k$$

- 2.5 Il fattore zeta 2 di cui all'articolo 20b capoverso 2 è calcolato annualmente sulla base di una ponderazione media più bassa degli utili rientranti nel patent box nell'ultimo anno di calcolo disponibile (fattore di base ζ_2^*). Inoltre si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta spetta loro senza riduzione.

$$\zeta_2^* = \frac{\sum_{k=1}^{26} ((1 - \omega_k) \cdot BG_k)}{BG_{CH}}$$
$$\zeta_2 = \frac{\zeta_2^* \cdot (OG_{CH} + BG_{CH}) \cdot TK_{g,CH} + (OG_{CH} + BG_{CH} \cdot \zeta_2^*) \cdot T_{DBG} \cdot \pi}{(OG_{CH} + BG_{CH}) \cdot TK_{g,CH} + (OG_{CH} + BG_{CH} \cdot \zeta_2^*) \cdot T_{DBG} \cdot \pi}$$

3. Fattori zeta e ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo per gli anni di calcolo 2020–2021

	2019	2020	2021
ζ_1	–	34,0 %	33,6 %
ζ_2	–	31,6 %	34,5 %
Ponderazione spese R+S	–	68,4 %	65,5 %

4. Continuazione dell’applicazione dei fattori beta negli anni di calcolo 2017–2024

4.1 Per gli anni di calcolo $t = 2017\text{--}2024$, gli utili determinanti delle persone giuridiche secondo l’articolo 57*b* sono calcolati secondo il metodo descritto nell’allegato 6 ($MG_{k,6}^t$) e il metodo descritto nel numero 2 del presente allegato ($MG_{k,6a}^t$). Gli utili determinanti (MG_k^t) sono calcolati sulla base della media dei due risultati ponderata con il fattore di conversione UF^t :

$$MG_k^t = MG_{k,6}^t \cdot (1 - UF^t) + MG_{k,6a}^t \cdot UF^t$$

4.2 Fattori di conversione nei seguenti anni di calcolo:

t	2017–2020	2021	2022	2023	2024
UF^t	0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

4.3 Fattori beta nel periodo di transizione:

	Fattore di base β^*	Fattore di supplemento	Fattore β
Società holding	0.0 %	2.8 %	2.8 %
Società di domicilio	9.9 %	2.5 %	12.4 %
Società miste	10.0 %	2.5 %	12.5 %

5. Valori cantonali per l'anno di riferimento 2025

Cantone	Utili determinanti delle persone giuridiche (in 1000 fr.)
Zurigo	10 891 580
Berna	4 036 354
Lucerna	2 747 618
Uri	120 651
Svitto	1 360 137
Obvaldo	191 568
Nidvaldo	333 854
Glarona	153 555
Zugo	4 517 153
Friburgo	1 400 737
Soletta	797 718
Basilea Città	3 534 213
Basilea Campagna	1 289 407
Sciaffusa	1 001 158
Appenzello Esterno	240 955
Appenzello Interno	91 782
San Gallo	2 549 007
Grigioni	706 028
Argovia	1 966 528
Turgovia	1 080 495
Ticino	1 407 858
Vaud	5 299 123
Vallese	748 506
Neuchâtel	699 730
Ginevra	5 604 426
Giura	334 496
Totale Cantoni	53 104 638

Allegato 7⁸⁷
(art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2025

Cantone	Riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta (in 1000 fr.)
Zurigo	-26 784
Berna	-351 292
Lucerna	-42 812
Uri	-358
Svitto	-10 124
Obvaldo	-604
Nidvaldo	-14 127
Glarona	5 661
Zugo	342
Friburgo	-38 039
Soletta	20 608
Basilea Città	-48 376
Basilea Campagna	-15 717
Sciaffusa	16 533
Appenzello Esterno	-7 821
Appenzello Interno	272
San Gallo	13 171
Grigioni	95 374
Argovia	80 933
Turgovia	4 007
Ticino	63 714
Vaud	-20 741
Vallese	112 305
Neuchâtel	150 656
Ginevra	45 465
Giura	12 216
Totale Cantoni	44 463

⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 770).

Allegato 7a⁸⁸
(art. 22a)

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

1. Definizione delle variabili e dei parametri

- B_r Contributo al Cantone finanziariamente debole r
- e_r Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
- RI_r Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r
- M Valore dell'indice della dotazione minima garantita
- sse_{CH} Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante

2. Calcolo

2.1 Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:

$$B_r = \frac{sse_{CH} \cdot e_r}{100} \cdot \begin{cases} t \cdot (100 - RI_r)^p & \text{für } 100 \geq RI_r \geq 70 \\ M - RI_r & \text{für } 70 > RI_r \end{cases}$$

2.2 I valori dei parametri p e t sono calcolati come segue:

$$p = \frac{(100 - 70) \cdot 0,9}{M - 70}$$

$$t = \frac{M - 70}{(100 - 70)^p}$$

3. Valori parametrici per l'anno di riferimento 2025

Parametro	Valore
sse_{CH}	9 768
M	86.5

⁸⁸ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 770).

4. Commento del calcolo

- 4.1 Il calcolo si fonda sul valore dell'indice delle risorse. Se l'indice delle risorse è inferiore a 70 punti, l'importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantita M .
- 4.2 Se l'indice delle risorse è superiore a 70 punti, l'indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l'indice delle risorse corrisponde esattamente a 70 punti, l'aumento di un'unità del gettito fiscale standardizzato deve ridurre l'importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L'entità della progressione è definita dai parametri p e t , che dipendono dalla quota della dotazione minima garantita M , dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo marginale del 90 per cento.

5. Versamento per l'anno 2025

Cantone	Indice delle risorse	Perequazione delle risorse in franchi		
		orizzontale	verticale	totale
Zurigo	119.0	0	0	0
Berna	73.6	-547 463 353	-821 195 030	-1 368 658 383
Lucerna	92.5	-27 977 064	-41 965 596	-69 942 660
Uri	70.6	-23 168 397	-34 752 596	-57 920 993
Svitto	184.5	0	0	0
Obvaldo	110.9	0	0	0
Nidvaldo	159.8	0	0	0
Glarona	72.1	-23 486 802	-35 230 202	-58 717 004
Zugo	280.7	0	0	0
Friburgo	71.9	-188 302 395	-282 453 592	-470 755 987
Soletta	71.8	-162 450 537	-243 675 806	-406 126 343
Basilea Città	160.6	0	0	0
Basilea Campagna	98.8	-971 291	-1 456 937	-2 428 228
Sciaffusa	103.4	0	0	0
Appenzello Esterno	85.8	-10 569 689	-15 854 534	-26 424 223
Appenzello Interno	105.4	0	0	0
San Gallo	80.7	-161 512 066	-242 268 099	-403 780 165
Grigioni	89.6	-23 414 959	-35 122 439	-58 537 398
Argovia	80.8	-216 275 041	-324 412 561	-540 687 602
Turgovia	81.6	-81 909 092	-122 863 638	-204 772 730
Ticino	90.4	-35 115 218	-52 672 826	-87 788 044
Vaud	100.0	0	0	0

Cantone	Indice delle risorse	Perequazione delle risorse in franchi		
		orizzontale	verticale	totale
Vallese	66.4	-279 773 060	-419 659 590	-699 432 650
Neuchâtel	73.6	-92 763 333	-139 145 000	-231 908 333
Ginevra	143.9	0	0	0
Giura	65.6	-60 354 489	-90 531 733	-150 886 222
Totale Cantoni	100.0	-1 935 506 786	-2 903 260 179	-4 838 766 965

*Allegato 8*⁸⁹
(art. 24)

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1. Definizione delle variabili e dei parametri

- A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti
- A_q contributo di un Cantone finanziariamente forte *q*
- e_q media della popolazione residente permanente e non permanente media di un Cantone finanziariamente forte *q* durante gli anni di calcolo
- RI_q indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forte *q*
- n numero di Cantoni finanziariamente forti

2. Calcolo

Il contributo di un Cantone finanziariamente forte *q* è calcolato come segue:

$$A_q = \frac{A}{\sum_{q=1}^n [(RI_q - 100) \cdot e_q]} \cdot (RI_q - 100) \cdot e_q$$

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte *q*, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RI_q-100, è moltiplicato per la sua popolazione residente permanente e non permanente media, e_q. Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei valori di tutti i Cantoni *n* finanziariamente forti,

$$\sum_{q=1}^n [(RI_q - 100) \cdot e_q]$$

Ne risulta la quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.

⁸⁹ Aggiornato dalla cifra II n. 2 dell'O del 4 nov. 2015 (RU **2015** 4753) e dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

4. Contributo per l'anno 2025

Cantone	Indice delle risorse	Contributi in franchi
Zurigo	119.0	546 363 165
Berna	73.6	0
Lucerna	92.5	0
Uri	70.6	0
Svitto	184.5	253 858 705
Obvaldo	110.9	7 750 697
Nidvaldo	159.8	48 362 591
Glarona	72.1	0
Zugo	280.7	434 854 926
Friburgo	71.9	0
Soletta	71.8	0
Basilea Città	160.6	223 276 280
Basilea Campagna	98.8	0
Sciaffusa	103.4	5 283 633
Appenzello Esterno	85.8	0
Appenzello Interno	105.4	1 630 738
San Gallo	80.7	0
Grigioni	89.6	0
Argovia	80.8	0
Turgovia	81.6	0
Ticino	90.4	0
Vaud	100.0	357 391
Vallese	66.4	0
Neuchâtel	73.6	0
Ginevra	143.9	413 768 660
Giura	65.6	0
Totale Cantoni	100.0	1 935 506 786

Allegato 9⁹⁰

⁹⁰ Abrogato dalla cifra II cpv. 1 dell'O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3823).

*Allegato 10*⁹¹
(art. 29)

Definizione del concetto di territorio dell'agglomerato principale e di base dei dati

1. Nell'ambito della compensazione dell'aggravio geotopografico si considerano territorio dell'agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.
2. La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento.
3. Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.

⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3809).

*Allegato 11*⁹²

⁹² Abrogato dalla cifra II n. 3 dell'O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4753).

Allegato 12⁹³
(art. 33)

**Compensazione dell’aggravio geotopografico:
versamenti di compensazione 2025**

Cantone	Importi di compensazione in franchi				Totale
	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno	Struttura dell’insediamento	Bassa densità demografica	
Zurigo	0	0	0	0	0
Berna	2 115 617	1 215 606	22 381 530	4 582 683	30 295 435
Lucerna	0	0	5 824 200	0	5 824 200
Uri	587 701	6 036 076	1 698 002	3 995 669	12 317 449
Svitto	2 705 837	2 223 216	1 666 083	599 002	7 194 139
Obvaldo	569 869	3 006 580	1 612 856	1 370 273	6 559 579
Nidvaldo	0	551 146	706 160	300 548	1 557 853
Glarona	0	3 477 237	66 331	2 175 899	5 719 467
Zugo	0	0	0	0	0
Friburgo	2 408 819	0	6 916 798	472 038	9 797 655
Soletta	0	0	0	0	0
Basilea Città	0	0	0	0	0
Basilea Campagna	0	0	0	0	0
Sciaffusa	0	0	0	0	0
Appenzello Esterno	19 443 621	198 398	2 413 302	0	22 055 321
Appenzello Interno	5 687 374	390 537	2 970 118	423 502	9 471 531
San Gallo	0	0	2 186 367	0	2 186 367
Grigioni	41 007 883	67 202 638	10 236 545	27 281 512	145 728 578
Argovia	0	0	0	0	0
Turgovia	0	0	3 201 669	0	3 201 669
Ticino	0	10 581 623	0	5 113 967	15 695 591
Vaud	133 900	0	0	0	133 900
Vallese	31 559 988	31 383 278	497 706	15 735 254	79 176 226
Neuchâtel	21 232 994	2 200 483	169 171	0	23 602 648
Ginevra	0	0	0	0	0
Giura	1 013 213	0	1 686 571	2 183 061	4 882 846
Totale Cantoni	128 466 818	128 466 818	64 233 409	64 233 409	385 400 454

⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

Allegato 13⁹⁴
(art. 35)

Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Calcolo dell'indice di aggravio

a) Variabili e parametri:

TSA_k	Indicatore parziale «Povertà» del Cantone k
TSS_k	Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k
TSI_k	Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
$\overline{TSA}$	Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
$\overline{TSS}$	Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
$\overline{TSI}$	Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
s_{TSA}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
s_{TSS}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
s_{TSI}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
ZSA_k	Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone k
ZSS_k	Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k
ZSI_k	Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
μ_{ZSA}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Povertà»
μ_{ZSS}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Struttura di età»
μ_{ZSI}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri»
LS_k	Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

$$ZSA_k = \frac{TSA_k - \overline{TSA}}{s_{TSA}},$$

⁹⁴ Aggiornato dalla cifra II n. 2 dell'O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753) dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 770).

$$ZSS_k = \frac{TSS_k - \overline{TSS}}{s_{TSS}},$$

$$ZSI_k = \frac{TSI_k - \overline{TSI}}{s_{TSI}}.$$

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L'indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue:

$$LS_k = \mu_{ZSA} \cdot ZSA_k + \mu_{ZSS} \cdot ZSS_k + \mu_{ZSI} \cdot ZSI_k$$

d) Le ponderazioni sono calcolate mediante un'analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mu_{ZSA} \\ \mu_{ZSS} \\ \mu_{ZSI} \end{bmatrix}}_{\mu_{ZS}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{ZS}}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_{ZSA} \\ x_{ZSS} \\ x_{ZSI} \end{bmatrix}}_{x_{ZS}},$$

dove

μ_{LS} Vettore dei fattori di ponderazione

λ_{ZS} Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati

x_{ZS} Vettore proprio del valore proprio λ_{ZS}

e) Fattori di ponderazione per l'anno 2025:

μ_{ZSA}	0.55
μ_{ZSS}	-0.01
μ_{ZSI}	0.56

*Allegato 14*⁹⁵
(art. 37)

Oneri speciali determinanti delle città polo

1. Calcolo dell'indice di aggravio dei Comuni

a) Variabili e parametri:

TFG_g	Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g
TFS_g	Indicatore parziale «Densità dell'insediamento» del Comune g
TFB_g	Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g
$\overline{TFG}$	Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
$\overline{TFS}$	Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell'insediamento» dei Comuni
$\overline{TFB}$	Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
s_{TFG}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
s_{TFS}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell'insediamento» dei Comuni
s_{TSB}	Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
ZFG_g	Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g
ZFS_g	Indicatore parziale standardizzato «Densità dell'insediamento» del Comune g
ZFB_g	Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g
μ_{ZFG}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Grandezza del Comune»
μ_{ZFS}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Densità dell'insediamento»
μ_{ZFB}	Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Tasso di occupazione»
LF_g	Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comune g

⁹⁵ Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 delle O del 4 nov. 2015 (RU **2015** 4753), del 16 nov. 2022 (RU **2022** 761) e dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

$$ZFG_g = \frac{TFG_k - \overline{TFG}}{s_{TFG}},$$

$$ZFS_g = \frac{TFS_k - \overline{TFS}}{s_{TFS}},$$

$$ZFB_g = \frac{TFB_k - \overline{TFB}}{s_{TFB}}.$$

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L'indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

$$LF_g = \mu_{ZFG} \cdot ZFG_g + \mu_{ZFS} \cdot ZFS_g + \mu_{ZFB} \cdot ZFB_g$$

d) Le ponderazioni sono calcolate con l'ausilio di un'analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mu_{ZFG} \\ \mu_{ZFS} \\ \mu_{ZFB} \end{bmatrix}}_{\mu_{ZF}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{ZF}}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_{ZFG} \\ x_{ZFS} \\ x_{ZFB} \end{bmatrix}}_{x_{ZF}},$$

dove

μ_{ZF} Vettore dei fattori di ponderazione

λ_{ZF} Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati

x_{ZF} Vettore proprio del valore proprio λ_{ZF}

e) Fattori di ponderazione per l'anno 2025:

μ_{ZFG}	0.48
μ_{ZFS}	0.50
μ_{ZFB}	0.33

2. Calcolo dell'indice di aggravio dei Cantoni

a) Variabili e parametri:

$LF_{g,k}$ Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comune g nel Cantone k

LF_k Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantone k

$e_{g,k}$ Popolazione residente permanente del Comune g nel Cantone k

e_k Popolazione permanente residente del Cantone k

G_k Numero di Comuni nel Cantone k

b) Calcolo:

L'indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell'indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:

$$LF_k = \frac{\sum_{g,k=1}^{G_k} (LF_{g,k} \cdot e_{g,k})}{e_k}$$

Allegato 15⁹⁶
(art. 40)

**Compensazione dell’aggravio sociodemografico:
versamenti di compensazione 2025**

Cantone	Importi di compensazione in franchi		
	Oneri speciali dovuti alla struttura demografica	Oneri speciali delle città polo	Totale
Zurigo	37 510 639	99 450 560	136 961 199
Berna	0	0	0
Lucerna	0	0	0
Uri	0	0	0
Svitto	0	0	0
Obvaldo	0	0	0
Nidvaldo	0	0	0
Glarona	0	0	0
Zugo	4 579 633	0	4 579 633
Friburgo	2 279 785	0	2 279 785
Soletta	10 649 266	0	10 649 266
Basilea Città	37 461 005	24 456 647	61 917 652
Basilea Campagna	0	0	0
Sciaffusa	83 746	0	83 746
Appenzello Esterno	0	0	0
Appenzello Interno	0	0	0
San Gallo	0	0	0
Grigioni	0	0	0
Argovia	0	0	0
Turgovia	0	0	0
Ticino	0	0	0
Vaud	118 170 263	5 357 055	123 527 318
Vallese	10 126 240	0	10 126 240
Neuchâtel	11 431 173	0	11 431 173
Ginevra	117 975 219	45 869 223	163 844 442
Giura	0	0	0
Totale Cantoni	350 266 969	175 133 485	525 400 454

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 770).

Allegato 16⁹⁷
(art. 42)

Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall'anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell'intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell'utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.

1. Variabili

$ME_{k,t}$	Reddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo t
GME_t	Tasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell'anno t
$RM_{k,T}$	Rapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k nell'anno di calcolo T
$EA_{k,T}$	Numero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantone k nell'anno di calcolo T
$EK_{k,T}$	Numero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantone k nell'anno di calcolo T
$ECH_{k,T}$	Numero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantone k nell'anno di calcolo T
$EN_{k,T}$	Numero degli stranieri domiciliati del Cantone k nell'anno di calcolo T
$\gamma_{k,T}^X$	Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell'anno di calcolo T secondo l'allegato 3
$BQ_{k,T}^X$	Reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell'anno di calcolo T secondo l'allegato 3
$RV_{k,T}$	Sostanza netta per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T
$EV_{k,T}$	Reddito dell'imposta sulla sostanza per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T

⁹⁷ Aggiornato dalla cifra III dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).

$tv_{k,T}$	Onere medio dell'imposta sulla sostanza del Cantone k nell'anno di calcolo T
$GK_{k,T}$	Somma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T
$EJP_{k,T}$	Reddito dell'imposta sull'utile per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T
$GDB_{k,T}$	Utili secondo l'imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T
β_T^g	Fattore beta del tipo di società «società mista» nell'anno di calcolo T secondo l'allegato 6
$WGDB_t$	Tasso di crescita degli utili secondo l'imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell'anno t

2. Parametri da stimare

a	Costanti
b, c, d	Coefficienti per le variabili indipendenti
v_k	Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel»)
$u_{k,t}$	Residui (errori di stima)

3. Equazioni di stima

Caso	Componente potenziale delle risorse	Equazione di regressione per determinare i coefficienti
1	Reddito determinante delle persone fisiche	$\log (ME_{k,t})=a+b \cdot \log \left(ME_{k,t-1}\right)+c \cdot GME_t+v_k+u_{k,t}$ per $t=(T-10, \ldots, T)$

Caso	Componente potenziale delle risorse	Equazione di regressione per determinare i coefficienti
2	Redditi determinanti tassati alla fonte	$RM_{k,T} = a + b \cdot REV_{k,T} + c \cdot REB_{k,T} + d \cdot IME_{k,T} + u_{k,T}$ $\text{con } REV_{k,T} = \frac{EA_{k,T} + EK_{k,T}}{ECH_{k,T} + EN_{k,T}}$ $REB_{k,T} = \frac{\bar{\gamma}_{k,T} \cdot EG_{k,T}}{ECH_{k,T} + EN_{k,T}}$ $\bar{\gamma}_{k,T} = \frac{\sum_{X=A,D,F,I} \gamma_{k,T}^X \cdot BQ_{k,T}^X}{\sum_{X=A,D,F,I} BQ_{k,T}^X}$ $IME_{k,T} = (ME_{k,T})^{-1}$
3	Sostanza determinante delle persone fisiche	$RV_{k,T} = a + b \cdot SKV_{k,T} + c \cdot WAI_{k,T} + u_{k,T}$ $\text{con } SKV_{k,T} = EV_{k,T} / tv_{k,T}$ $WAI_{k,T} = ME_{k,T} \cdot (tv_{k,T})^{-1}$
4	Utili determinanti delle persone giuridiche	Passo 1: $GK_{k,T} = a + b \cdot EJP_{k,T} + c \cdot (TP_{k,T})^{0.5} + u_{k,T}$ con $TP_{k,T} = EJP_{k,T} / GDB_{k,T}$ Passo 2: $MJ_{k,T} = GK_{k,T} + \beta_T^g \cdot (GDB_{k,T} - GK_{k,T})$
5	Utile secondo l'imposta federale diretta	$\log(GDB_{k,t}) = a + b \cdot \log(GDB_{k,t-1}) + c \cdot WGDB_t + v_k + u_{k,t}$ per $t = (T - 10, \dots, T)$

Allegato 1798
(art. 46)

Rapporto sull'efficacia

Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell'efficacia

- Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
- Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione
- Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali
- Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
- Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
- Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
- Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche
- Oneri speciali per abitante
- Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
- Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
- Differenze di onere fiscale
- Quota d'incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
- Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 1995⁹⁹ in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
- Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
- Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
- Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24b capoverso 1 LAID¹⁰⁰
- Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
- Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni

⁹⁸ Aggiornato dalla cifra II cpv. 4 dell'O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

⁹⁹ [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 all. n. 144 4301. RU 2007 681 all. cifra I n. 4]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0).

¹⁰⁰ RS 642.14

- Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
- Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover

*Allegato 18*¹⁰¹
(art. 56)

Compensazione dei casi di rigore

1. Variabili e parametri

gw_k	Valore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k
ε	Fattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell'indice delle risorse
SSE_k^{04}	Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell'anno 2004
SSE_k^{05}	Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell'anno 2005
RI_k^{04}	Indice delle risorse del Cantone k nell'anno 2004
RI_k^{05}	Indice delle risorse del Cantone k nell'anno 2005
NE_k^{04}	Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2004 (valori positivi: aggravo; valori negativi: sgravio)
NE_k^{05}	Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2005 (valori positivi: aggravo; valori negativi: sgravio)
nes_k	Risultato netto del Cantone k in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k (valori positivi: aggravo; valori negativi: sgravio)
HA_k	Contributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantone k

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore è calcolato come segue:

$$gw_k = \varepsilon \cdot \frac{(RI_k^{04} - 100) + (RI_k^{05} - 100)}{2}$$

Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε , per la divergenza dell'indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravo. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.

¹⁰¹ Aggiornato cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 770).

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

$$nes_k = \frac{NE_k^{04} + NE_k^{05}}{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}$$

I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se)	Compensazione dei casi di rigore (allora ...)
$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} > 100$	$HA_k = 0$
$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} < 100$	$nes_k \leq gw_k \quad HA_k = 0$
	$nes_k > gw_k \quad HA_k = (nes_k - gw_k) \frac{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}{2}$

Condizione 1: Se l'indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,

$$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} > 100$$

il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Condizione 2: Se l'indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,

$$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} < 100$$

occorre distinguere tra due casi:

Caso 2a: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una

compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:

$$HA_k = (nes_k - gw_k) \frac{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}{2}$$

5. Determinazione del fattore epsilon

Il fattore ε è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numero *h* di Cantoni *z* che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all'importo globale *H* a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:

$$\sum_{z=1}^h \left[nes_z - \varepsilon \cdot \frac{(RI_z^{04} - 100) + (RI_z^{05} - 100)}{2} \right] \cdot \frac{SSE_z^{04} + SSE_z^{05}}{2} = H$$

Con *z* si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantoni *k*, per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:

$$nes_k > \varepsilon \cdot \frac{(RI_k^{04} - 100) + (RI_k^{05} - 100)}{2}$$

Il fattore ε e i Cantoni *z* sono stabiliti con un processo iterativo.

6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005

+ = aggravio; - = sgravio dei Cantoni

Cantone	Indice medio delle ri-per la riscossione 2004/05 zione dei casi di rigore (in percento del gettito fiscale standardizzato)	Valore limite della compensazione (in percento del gettito fiscale standardizzato)	Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standardizzato)	Differenza tra il risultato netto del bilancio globale e il valore limite (in percento del gettito fiscale standardizzato)	Importo di compensazione in franchi
Zurigo	132.1	0.0 %	0.9 %	0.9 %	0
Berna	74.0	-1.9 %	-0.8 %	1.1 %	52 134 660
Lucerna	77.0	-1.7 %	-0.4 %	1.3 %	23 692 069
Uri	67.0	-2.4 %	-15.1 %	-12.7 %	0
Svitto	135.6	0.0 %	3.9 %	3.9 %	0
Obvaldo	67.0	-2.4 %	3.8 %	6.2 %	9 441 566
Nidvaldo	124.6	0.0 %	0.2 %	0.2 %	0
Glarona	96.1	-0.3 %	2.9 %	3.1 %	8 168 757

Cantone	Indice medio delle risorse 2004/05	Valore limite per la riscossione della compensazione dei casi di rigore (in percento del gettito fiscale standardizzato)	Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standardizzato)	Differenza tra il risultato netto del bilancio globale e il valore limite (in percento del gettito fiscale standardizzato)	Importo di compensazione in franchi
Zugo	204.0	0.0 %	6.8 %	6.8 %	0
Friburgo	74.9	-1.8 %	9.1 %	11.0 %	137 280 030
Soletta	75.8	-1.8 %	-6.8 %	-5.1 %	0
Basilea Città	148.6	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0
Basilea Campagna	110.2	0.0 %	0.4 %	0.4 %	0
Sciaffusa	92.9	-0.5 %	0.9 %	1.4 %	6 640 279
Appenzello Esterno	79.8	-1.5 %	-3.3 %	-1.8 %	0
Appenzello Interno	82.7	-1.3 %	-6.1 %	-4.8 %	0
San Gallo	77.0	-1.7 %	-7.4 %	-5.7 %	0
Grigioni	84.9	-1.1 %	-1.3 %	-0.2 %	0
Argovia	87.8	-0.9 %	-4.4 %	-3.5 %	0
Turgovia	76.5	-1.7 %	-5.3 %	-3.6 %	0
Ticino	102.8	0.0 %	0.2 %	0.2 %	0
Vaud	96.7	-0.2 %	1.3 %	1.5 %	64 876 643
Vallese	61.6	-2.8 %	-4.5 %	-1.7 %	0
Neuchâtel	91.0	-0.7 %	9.5 %	10.2 %	108 832 726
Ginevra	155.4	0.0 %	1.9 %	1.9 %	0
Giura	66.5	-2.4 %	3.7 %	6.1 %	19 387 554
Totale Cantoni	100.0				430 454 285

7. Contributi per l'anno 2025: appuramento del diritto sulla base dell'indice delle risorse 2025

+ = Aggravio; - = Sgravio dei Cantoni

Cantone	Indice delle risorse	Compensazione dei casi di rigore appurata in franchi		
		Versamento	Contributo	Saldo
Zurigo	119.0	0	9 859 217	9 859 217
Berna	73.6	-26 067 330	7 692 673	-18 374 657
Lucerna	92.5	-11 846 034	2 789 185	-9 056 849
Uri	70.6	0	279 595	279 595
Svitto	184.5	0	1 032 186	1 032 186
Obvaldo	110.9	0	259 756	259 756
Nidvaldo	159.8	0	297 931	297 931

Cantone	Indice delle risorse	Compensazione dei casi di rigore appurata in franchi		
		Versamento	Contributo	Saldo
Glarona	72.1	-4 084 379	309 489	-3 774 890
Zugo	280.7	0	792 552	792 552
Friburgo	71.9	-68 640 015	1 915 174	-66 724 841
Soletta	71.8	0	1 959 097	1 959 097
Basilea Città	160.6	0	1 554 224	1 554 224
Basilea Campagna	98.8	0	2 076 045	2 076 045
Sciaffusa	103.4	0	591 764	591 764
Appenzello Esterno	85.8	0	431 161	431 161
Appenzello Interno	105.4	0	118 171	118 171
San Gallo	80.7	0	3 621 184	3 621 184
Grigioni	89.6	0	1 522 861	1 522 861
Argovia	80.8	0	4 365 536	4 365 536
Turgovia	81.6	0	1 836 756	1 836 756
Ticino	90.4	0	2 479 215	2 479 215
Vaud	100.0	0	5 072 979	5 072 979
Vallese	66.4	0	2 204 890	2 204 890
Neuchâtel	73.6	-54 416 363	1 345 660	-53 070 703
Ginevra	143.9	0	3 296 760	3 296 760
Giura	65.6	-9 693 777	545 238	-9 148 539
Totale Cantoni	100.0	-174 747 898	58 249 299	-116 498 599

*Allegato 19*¹⁰²
(art. 56a)

Misure temporanee di attenuazione

1. Calcolo dei versamenti di compensazione

- 1.1 Hanno diritto ai versamenti di compensazione tutti i Cantoni che negli anni compresi tra il 2021 e l'attuale anno di riferimento non hanno mai raggiunto un indice delle risorse maggiore o uguale a 100 punti.
- 1.2 Tutti i Cantoni che hanno diritto ai versamenti di compensazione ricevono negli anni 2021–2025 un contributo uniforme per abitante. Questo contributo è calcolato in modo che la somma totale corrisponda ai mezzi finanziari di cui all'articolo 19c capoverso 2 LPFC.

2. Contributi per l'anno 2025

Cantone	Popolazione determinante	Misure di attenuazione in franchi
Zurigo	0	0
Berna	1 046 974	16 249 654
Lucerna	417 392	6 478 162
Uri	37 056	575 134
Svitto	0	0
Obvaldo	0	0
Nidvaldo	0	0
Glarona	41 058	637 242
Zugo	0	0
Friburgo	325 470	5 051 481
Soletta	278 410	4 321 085
Basilea Città	0	0
Basilea Campagna	291 882	4 530 186
Sciaffusa	0	0
Appenzello Esterno	55 486	861 175
Appenzello Interno	0	0
San Gallo	515 450	8 000 080
Grigioni	206 404	3 203 504
Argovia	694 710	10 782 306
Turgovia	283 003	4 392 366

¹⁰² Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 6 nov. 2019 (RU **2019** 3823). Aggiornato dalla cifra I n. 1 dell'O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

Cantone	Popolazione determinante	Misure di attenuazione in franchi
Ticino	354 247	5 498 117
Vaud	0	0
Vallese	355 492	5 517 451
Neuchâtel	177 572	2 756 017
Ginevra	0	0
Giura	73 840	1 146 040
Totale Cantoni	5 154 443	80 000 000

Allegato 20¹⁰³
(art. 57e)

Contributi complementari

1. Definizione delle variabili e dei parametri

EB_r	Contributo complementare del Cantone finanziariamente debole r
eb_r	Contributo complementare per abitante del Cantone finanziariamente debole r
e_r	Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
sse_{EB}	Valore mirato del contributo complementare per abitante
sse_r^{2023}	Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente debole r nel 2023
b_r	Versamenti di compensazione per abitante del Cantone finanziariamente debole r

2. Calcolo

- 2.1 I contributi complementari sono versati negli anni 2024–2030. I versamenti sono destinati esclusivamente ai Cantoni finanziariamente deboli. Il contributo complementare è calcolato sulla base delle risorse determinanti di ciascun Cantone nel 2023 (gettito fiscale standardizzato per abitante prima della perequazione, sse_r^{2023}), ultimo anno di riferimento in cui tutti gli anni di calcolo derivano dal vecchio sistema. A queste risorse si sommano i versamenti di compensazione dell’attuale anno di riferimento.
- 2.2 I mezzi finanziari provenienti dal contributo complementare sono interamente ripartiti tra i Cantoni finanziariamente più deboli in modo che tutti i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano almeno il valore mirato del contributo complementare.
- 2.3 La somma dei contributi complementari dei m Cantoni finanziariamente deboli negli anni 2024–2030 ammonta a 180 000 000 franchi per anno:

$$\sum_{r=1}^m EB_r = 180\,000\,000$$

¹⁰³ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU **2019** 3823). Aggiornata dalla cifra 1 n. 1 dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 770).

- 2.4 Il contributo complementare di un Cantone finanziariamente debole EB_r si calcola moltiplicando il contributo complementare per abitante eb_r per la popolazione e_r :
- $$EB_r = eb_r \cdot e_r$$
- 2.5 Se la somma del gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone r nel 2023 sse_r^{2023} , e dei versamenti di compensazione per abitante nell'attuale anno di riferimento b_r , è inferiore al valore mirato del contributo complementare, sse_{EB} , il contributo complementare per abitante eb_r corrisponde alla differenza tra tale somma e il valore mirato. In caso contrario, il contributo complementare è uguale a zero.
- $$eb_r = \max(sse_{EB} - (sse_r^{2023} + b_r), 0)$$
- 2.6 Il limite del contributo complementare, sse_{EB} , è stabilito annualmente in modo che il totale dei contributi di tutti i Cantoni ammonti esattamente a 180 milioni di franchi.

3. Contributi per l'anno 2025

Cantone	Contributo complementare in franchi
Zurigo	0
Berna	0
Lucerna	0
Uri	0
Svitto	0
Obvaldo	0
Nidvaldo	0
Glarona	0
Zugo	0
Friburgo	49 922 816
Soletta	24 238 874
Basilea Città	0
Basilea Campagna	0
Sciaffusa	0
Appenzello Esterno	0
Appenzello Interno	0
San Gallo	0
Grigioni	20 052 360
Argovia	0
Turgovia	0
Ticino	0

Cantone	Contributo complementare in franchi
Vaud	0
Vallese	85 785 950
Neuchâtel	0
Ginevra	0
Giura	0
Totale Cantoni	180 000 000